Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Martedì 13 giugno** — **Numero 138**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » **120**; » **80**; » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** | per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **0,80**

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto

---

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

ERRATA-CORRIGE

La data del sunto del R. decreto n. 2155, riguardante l'ammontare del contributo scolastico dovuto dal comune di Castellamonte, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 111, dell'11 maggio u. s., è del 3 febbraio *1921*, e non del 3 febbraio *1922*, come venne stampato.

Il numero 716 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379;

Visti i Regi decreti 22 gennaio 1922, n. 179 e 7 aprile 1922, n. 412;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, che ha come termine di attuazione la data del 30 giugno 1922;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, sono prorogate a tutto il mese di giugno 1922.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal 1° giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 717 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e col ministro dell'industria e del commercio e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione non sono ammesse azioni giudiziarie intese ad ottenere il soddisfacimento di crediti espressi originariamente in corone austro-ungariche, in seguito ad acquisto direttamente dal creditore od a suo mezzo, di prestito di guerra emesso da uno degli Stati costituenti la cessata Monarchia austro-ungarica.

Le cause pendenti, che hanno per oggetto le obbligazioni di cui al comma precedente, sono da sospendersi d'ufficio.

Art. 2.

Il periodo durante il quale non si potrà adire il giudizio in forza del presente decreto, non sarà computato nei termini di prescrizione e nei termini legali fissati per la presentazione dell'atto di citazione.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore - anche nei territori annessi - nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LUIGI ROSSI — TEOFILO ROSSI — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto lo statuto civico della città di Trento;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la deliberazione 14 gennaio 1922, della Giunta provinciale straordinaria della Venezia Tridentina concernente l'autorizzazione al comune di Trento di riscuotere, con decorrenza dal 1° gennaio 1921, una tassa sui domestici nella misura annua:

a) di lire 30 per un domestico di sesso maschile e di lire 20 per un domestico di sesso femminile;

b) di lire 40 per un secondo domestico di sesso maschile e di lire 25 per un secondo domestico di sesso femminile;

c) di lire 50 per ogni ulteriore domestico di sesso maschile e di lire 30 per ogni ulteriore domestico di sesso femminile.

Art. 2.

Spetta al magistrato civico di Trento di emanare previa approvazione da parte del commissario generale civile per la Venezia Tridentina, il regolamento per l'applicazione della tassa di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 25 dicembre 1921, col quale si bandisce un concorso a premio per un libro di lettura ad uso delle scuole elementari italiane all'estero;

Sentito il direttore generale delle scuole italiane all'estero;

DECRETA:

Gli articoli 5 e 6 del citato decreto Ministeriale 25 dicembre 1921, sono revocati e sostituiti dai seguenti, contrassegnati rispettivamente dallo stesso numero d'ordine.

Art. 5.

Il concorso si chiude il 29 febbraio 1924.

Art. 6.

L'opera che deve essere nel suo complesso inedita e originale, sarà presentata scritta a macchina o a mano, purchè in modo facilmente leggibile: essa dovrà essere pubblicata in conveniente edizione, secondo norme che il Ministero si riserva di stabilire, entro sei mesi dall'assegnazione del premio, il quale sarà corrisposto dopo la pubblicazione.

Roma, 12 giugno 1922.

Pel ministro
TOSTI DI VALMINUTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

ERRATA-CORRIGE

A pag. 1331 della *Gazzetta ufficiale*, n. 134, dell'8 corrente, il numero d'inscrizione a colonna 2 della prima intestazione, appartenente a Scalise Giuseppe, ecc., deve dire 154334, anzichè 134334 come è stato pubblicato in detta *Gazzetta*.

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*). (El. n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 789 — Data della ricevuta: 28 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Le Grazie Lucrezia — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita L. 3, consolidato 3 0[0], senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 giugno 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*). (El. n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data della ricevuta: 22 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Ghersi Enrico di Federico — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 400 — Consolidato 5 0[0] — Decorrenza 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 maggio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica di intestazione (2ª *pubblicazione*).

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro nominativi;

SI NOTIFICA

che il buono nominativo del tesoro 5 °/₀ triennale di 7ª emissione n. 77 di L. 10.300, intestato a Roveroni Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre Roveroni Vetusto, doveva invece intestarsi a Roveroni Pietro minore sotto la patria potestà del padre Roveroni Roberto Vetusto, e ciò in base all'atto di nascita del titolare.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del predetto buono, perchè scaduto, nelle mani del titolare.

Roma, 1° giugno 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieti di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Fermo — S. Elpidio a Mare e Montegiorgio, in provincia di Ascoli Piceno, è stato, con decreto odierno, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Essendosi accertata la presenza della fillossera, o avendo sospetto di infezione fillosserica nei comuni di: Pietranico —, Alanno — Cepagatti — Pianella — Moscufo — Montebello di Bertona — Civitella Casanova — Vicoli — Carpineto della Nora — Catignano — Civitaquana — Cugnoli — Brittoli — Corvara — Pescosansonesco — Castiglione a Casuaria — Torre dei Passeri — Nocciano — Rosciano, in provincia di Teramo, è stato, con decreto odierno, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Arma di fanteria.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti:

Con anzianità 15 gennaio 1919
e con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1919:

Masini Desiderio — Marconi Marco — Nidi Pio.

Con anzianità 15 febbraio 1919
e con decorrenza assegni dal 1° marzo 1919:

Comuni Ettore.

Con anzianità 21 marzo 1919
e con decorrenza assegni dal 1° aprile 1919:

Marchetti Alessandro.

Con anzianità 16 maggio 1919
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1919:

Pettinelli Valentino — Parodi Carlo — Lombardi Tommaso — Ciavarra Antonio.

Con anzianità 22 maggio 1919
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1919:

Reggiani Aristodemo — Musso Enrico — Dalla Valla Adelo — Dedin Aldo — Romano Ignazio.

Con anzianità 1° agosto 1919
e con decorrenza assegni dalla stessa data:

Pagano Paolo.

Con anzianità 16 febbraio 1920
e con decorrenza assegni dal 1° marzo 1920:

Censi Buffarini Giuseppe — Tempesta Orfeo — Ghelfi Giovanni — Tamburini Mario.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi del giorno 9 giugno 1922 (Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	176 38	Dinari	
Londra	87 35	Corone jugoslave	—
Svizzera	371 17	Belgio	163 63
Spagna	305 75	Olanda	7 60
Berlino	6 66	Pesos oro	17 05
Vienna	0 1375	Pesos carta	7 05
Praga	37 45	New York	19 45
Oro	375 29		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	73 21	
3,50 °/₀ netto (1902)		
3 °/₀ lordo	45 75	
5 °/₀ netto	82 11	

Corso medio dei cambi del giorno 10 giugno 1922 (Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	176 15	Dinari	—
Londra	87 36	Corone jugoslave	—
Svizzera	371 60	Belgio	162 85
Spagna	—	Olanda	7 58
Berlino	6 60	Pesos oro	16 80
Vienna	0 135	Pesos carta	7 15
Praga	37 40	New York	19 40
Oro	374 33		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	73 02	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	81 76	—

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETA:

Art. 1.

E' aperto un concorso a premio per un testo di storia patria ad uso delle scuole elementari e popolari italiane all'estero.

Esso dovrà essere intitolato « Corso elementare di storia d'Italia » e comprendere la storia romana, medioevale e moderna sino all'ultima guerra e ai relativi trattati di pace.

Art. 2.

Il testo, oltre ad essere redatto in modo da dare una chiara ed esatta idea della storia d'Italia nei vari periodi, secondo razionali criteri didattici e con particolare riguardo alle varie manifestazioni della civiltà italiana, dovrà rispondere pienamente, per questo stesso contenuto e per l'atteggiamento dell'esposizione, a quell'alto e sereno spirito nazionale che deve animare tutta l'opera della scuola italiana all'estero.

Nella parte dedicata alla storia antica l'autore dovrà proporsi di far risaltare, dalla narrazione, contenuta nelle linee più semplici e brevi, e avvivata opportunamente dagli episodi più caratteristici, non soltanto come Roma abbia raccolto e fecondato i frutti delle antiche civiltà, a soprattutto come Roma, nella sua molteplice vita, con il diritto, le istituzioni, i costumi, l'arte, la letteratura e la lingua abbia dato al mondo una civiltà sua che, pur dopo il tramonto dell'età antica, impresse alla nostra storia un carattere proprio, così che i giovanetti, passando allo studio dell'età medioevale e moderna avvertano la perenne tradizione di Roma che è per noi tradizione nazionale.

Art. 3.

L'opera potrà essere divisa in tre volumetti rispettivamente per la 4ª, 5ª e 6ª classe, secondo i programmi vigenti per l'istruzione primaria e popolare e convenientemente illustrata da riproduzioni e vignette.

Art. 4.

Il premio è stabilito nella somma di L. 10.000.

Art. 5.

Il concorso si chiude il 31 dicembre 1923.

Art. 6.

L'opera, che deve essere inedita, sarà presentata dattilografata o scritta a mano, purchè in modo intelligibile; essa dovrà essere pubblicata in conveniente edizione, entro sei mesi dall'assegnazione del premio, che sarà corrisposto dopo la pubblicazione.

Art. 7.

La proprietà letteraria dell'opera rimarrà all'autore a norma di legge.

Art. 8.

Il premio sarà aggiudicato, entro i due mesi dalla chiusura del concorso, da apposita Commissione nominata dal Ministero.

È in facoltà della Commissione di designare altre opere meritevoli d'encomio.

Art. 9.

Le opere che si presentano al concorso dovranno essere inviate al Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle scuole italiane all'estero) in numero di almeno tre esemplari. Sul plico relativo, da spedire raccomandato con ricevuta di ritorno, dovrà trascriversi, a caratteri chiari, la seguente indicazione: « Per il concorso a premio per un testo di storia patria, ad uso delle scuole elementari e popolari italiane all'estero ». Il nome dell'autore dovrà essere chiuso in una busta su cui sarà scritto un motto ripetuto sui tre esemplari.

Roma, 12 giugno 1922.

Per il ministro
TOSTI DI VALMINUTA.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.